

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

GENNAIO 2018

NORMATIVA

[DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. 216](#) Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (GU n.8 del 11-01-2018)

[DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217](#) Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU n.9 del 12-01-2018)

[LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219](#) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (GU n.12 del 16-01-2018)

[DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 \(Raccolta 2018\)](#) Codice della protezione civile. (GU n.17 del 22-01-2018)

[AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO](#) _ Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 - tempistica delle procedure elettorali (GU n.22 del 27-01-2018)

GIURISPRUDENZA

[Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige](#)

[Trento Sentenza 19 gennaio 2018, n. 13](#) Nelle procedure di tipo concorsuale, la regola dell'anonimato è violata solamente quando (a) l'elaborato scritto rechi segni univocamente idonei a consentire l'identificazione del concorrente e (b) risulti in modo inequivoco che questi volesse farsi riconoscere (nel caso di specie, riguardante un concorso di progettazione, uno dei partecipanti aveva indicato in maniera errata il codice alfanumerico finalizzato a garantire l'anonimato degli elaborati).

[Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 11 gennaio 2018, n. 140](#) Al di fuori dei casi di giurisdizione amministrativa esclusiva, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria formulata dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione per violazione dei canoni di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali (conferma TAR Basilicata, sent. n. 408/2015).

[Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Liguria, 24/1/2018 n. 3](#) In virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (c.d. TUSP), devono essere qualificate come "società a controllo pubblico" quelle in cui "una o più" amministrazioni dispongono dei voti o dei poteri indicati nell'art. 2359, nn. 1), 2) e 3) del codice civile. A queste, si aggiunge la fattispecie, ulteriore e

autonoma, indicata al secondo periodo della lett. b) dell'art. 2 del TUSP.

Corte di Cassazione, sez. lavoro, 9/1/2018 n. 271 Sono sottoposte alla giurisdizione del g.o. le procedure per l'assunzione di personale dipendente delle società in house providing. Le procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, conseguentemente, le vicende dei rapporti di lavoro del suddetto personale sono regolate dal diritto del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare anche gli aspetti funzionali ed estintivi dei rapporti medesimi, oltre che quelli genetici.

Consiglio di Stato, Sentenza n. 617/2017 Si riportano i tre elementi tratti dalla sentenza in questione.

In primo luogo, perché l'esclusività della lingua straniera «estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall'insegnamento universitario di interi rami del sapere». Le legittime finalità dell'internazionalizzazione «non possono ridurre la lingua italiana, all'interno dell'università italiana, a una posizione marginale e subordinata, obliterando quella funzione, che le è propria, di vettore della storia e dell'identità della comunità nazionale, nonché il suo essere, di per sé, patrimonio culturale da preservare e valorizzare».

In secondo luogo, «imporrebbe, quale presupposto per l'accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall'italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere "i gradi più alti degli studi", se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei».

In terzo luogo, «potrebbe essere lesiva della libertà d'insegnamento, poiché, per un verso, verrebbe a incidere significativamente sulle modalità con cui il docente è tenuto a svolgere la propria attività, sottraendogli la scelta sul come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza che egli stesso abbia con la lingua straniera; per un altro, discriminerebbe il docente all'atto del conferimento degli insegnamenti, venendo questi necessariamente attribuiti in base a una competenza la conoscenza della lingua straniera che nulla ha a che vedere con quelle verificate in sede di reclutamento e con il sapere specifico che deve essere trasmesso ai discenti».

CORTE DEI CONTI SEZ.REGIONALE DI CONTROLLO UMBRIA DELIBERAZIONE N.14 DEL 5 FEBBRAIO

2018 Il comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti oggi stabilisce che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Secondo la sezione Umbria «il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente) ma fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto». Tale osservazione è fondamentale per superare le obiezioni poste a suo tempo dalla sezione autonomie: infatti, il dettato normativo assorbe il problema della «natura di tali incentivi (come spese correnti o spese di investimento)» e della «circostanza che gli incentivi remunerino o meno prestazioni professionali tipiche». In sostanza, per la sezione Umbria non si pone più il problema della qualificazione della spesa come investimento o corrente e la novella normativa consente di individuare i soggetti aventi diritto all'incentivo tenendo conto delle funzioni «tecniche», garantendo l'incentivo ai dipendenti pubblici che le espletano. Secondo la Sezione Umbria, il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 va letto nel senso che il fondo incentivante delle funzioni tecniche non rientra nel computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. n.75 del 2017, cioè il fondo del 2016. Anche perché questa visione non comporta effetti espansivi della spesa, come del resto aveva già dimostrato la delibera della sezione di controllo per la Liguria 58/2017, che però la sezione autonomie non aveva inteso considerare allo scopo di rivedere il proprio assunto.

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)